Direttive «Prodotto»

Principi delle direttive prodotto

Le norme di sicurezza si articolano su un livello generale (direttive) e su specifiche attuative (norme tecniche)

I requisiti generali di sicurezza dettano le caratteristiche cui obbligatoriamente devono rispondere i prodotti immessi sul mercato

Le amministrazioni riconoscono ai prodotti fabbricati secondo le norme armonizzate la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) fissati dalla direttiva

Le specifiche tecniche esplicitano in forma non cogente le caratteristiche per soddisfare i Requisiti Essenziali di Sicurezza

LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAYORO DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO E NORMATIVO

1898

Assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro

1899

Leggi per prevenzione infortuni:

- nelle industrie con un certo numero di dipendenti
- per lavori in miniere e cave
- per attività con materie che possono esplodere

inizi 1900 Regi Decreti con regolamenti per costruzioni, strade ferrate, tramvie, impiego di gas tossici

Queste norme però:

- escludono importanti settori lavorativi (es. agricoltura)
- non prevedono sanzioni penali
- si caratterizzano più per la loro importanza assicurativa

dal 1930 al 1950 Codice Penale (arti. 437-451-589-590)
Codice Civile (art. 2087)
Costituzione della Repubblica (arti. 32-35-41)

IL DATORE DI LAVORO DIVENTA UN VERO E PROPRIO "DEBITORE DI SICUREZZA" NEI CONFRONTI DEI SUOI DIPENDENTI

DPR בילע ("Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro")

1955 e 1956 DPR בפלין ("Norme per la prevenzione degli infortuni") כל ("ווסילנוחול")

DPR 303/56 ("Norme generali per l'igiene del lavoro")

Con queste norme lo Stato:

- detta obblighi da rispettare
- identifica precisi destinatari (DdL, dirigenti, preposti, lavoratori)
- prevede specifiche sanzioni
- garantisce la vigilanza sulla loro applicazione (attraverso specifici organismi tecnici)

Legge n. 300: Statuto dei Lavoratori

diritto dei lavoratori di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di

Lagge n. 833: Riforma Sanitaria

trasferisce la maggior parte dei compiti di vigilanza e di controllo dall'Ispettorato del Lavoro alle strutture periferiche delle ULSS (Servizi Territoriali di Prevenzione)

Circolari Ministeriali sulle lavorazioni con ammine aromatiche DPR 952/82 sulle lavorazioni con cloruro vinile monomero DPR 175/78 sui rischi industriali rilevanti (Direttiva Seveso)

• la prevenzione si innova e interviene su rischi globali e su tutti i soggetti coinvolgibili

tutte le misure idonee a tutelare la loro salute

• le attività considerate sono inserite in un sistema che prevede la loro suddivisione in classi di rischio e a pari classe deve corrispondere un pari sistema di prevenzione e sicurezza

1978

1979

D. Lgs. 277: PIOMBO - RUMORE - AMIANTO

Per questi rischi il Decreto prevede:

- o individuazione e valutazione dei rischi
- riduzione dei rischi alla fonte
- adozione di misure preventive
- · informazione, formazione, addestramento degli addetti
- specifiche sanzioni penali

D. Lgs. 626: Sistema organizzato di prevenzione

GLOBALE

PROGRAMMATO

INFORMATO

PARTECIPATO

1994

1991

9661

DPR 459; DIRETTIVA MACCHINE

Tutte le macchine e le attrezzature immesse sul mercato o in servizio per la prima volta devono avere:

- o marcatura CE
- o certificato di dichiarazione di conformità
- libretto di istruzione all'uso e manutenzione

D. Lgs. 494; DIRETTIVA CANTIERI

Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili

Direttive «sociali»




Radici storiche della normativa

- Anni '50-'60 Fiducia nella tecnologia,
 Assenza del diritto soggettivo del lavoratore
- Anni '70 Contrattazione collettiva Art.9 Statuto dei lavoratori
- Anni '80 Monetizzazione del rischio
- Anni '90 Prevenzione, nuovo impulso dato dalla normativa CEE
 D.Lgs.277/91 e D.Lgs.626/94
- Anni '00 Modello Organizzativo

Raggiungimento di un'armonizzazione dei livelli di protezione dei lavoratori in ambito comunitario



TRAMITE




Definizione delle prescrizioni minime per promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro e per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori

Valutazione del rischio

Interventi di protezione

Interventi di prevenzione



YPPROCCIO MELODOLOGICO

Individuare e valutare i rischi

Identificare gli esposti

Adottare le <u>soluzioni</u> per eliminare o ridurre i rischi

tecniche :

organizzative

procedurali


comportamentali


Proteggere i lavoratori

Informare e formare i lavoratori

Verificare su di essi l'esistenza di danni

Le nuove norme prevedono una procedura prevenzionistica di tipo «attivo» che vede le aziende protagoniste anche nell'attività sicurezza, considerata parametro fondamentale del processo produttivo.





• Queste ultime devono essere scelte secondo criteri di idoneità e priorità e sono proposte secondo uno schema articolato di interventi successivi e consequenziali.




In sostanza si opera in due fasi:

• la prima di definizione delle misure di sicurezza attraverso l'esame iniziale, la politica, la pianificazione e l'organizzazione, la sensibilizzazione e il monitoraggio;

• la seconda fase nell' adempimento delle stesse attraverso il riesame e il miglioramento.







- 1. Valutazione del rischio cioè analisi del ciclo lavorativo finalizzato all'individuazione dei potenziali rischi operativi, alla loro definizione e misura;
- 2. Interventi di prevenzione cioè indicazioni e criteri d'intervento per l'eliminazione, o per lo meno la riduzione, dei rischi attraverso la programmazione d'interventi di prevenzione integrata, del tipo organizzativo e procedurale.
- 3. Interventi di protezione cioè la programmazione degli stessi che deve privilegiare le misure di prevenzione «collettive» a quelle «individuali».

Dal D.Lgs 626/94: "Il MIGLIORAMENTO della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro"

Al D.Lgs 81/08: "modello organizzativo" "Attuazione dell'art.1 della L.3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.



Programmazione: attività normale e continuativa.

Organizzazione: precisare ruoli, competenze, responsabilità.

Standardizzazione: delle procedure d'intervento.

Consultazione e Partecipazione

Formazione e Informazione

Impianto Sanzionatorio

L'ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI






R.S.P.P. Medico Competente



LAVORATORI R.L.S.

ATTORI ESTERNI



- Organi di vigilanza:
 - ASL
 - Ispettorato del lavoro
 - ISPESL
 - INAIL
 - Vigili del fuoco
- Organismo paritetico: CTP
 - Organizzazioni sindacali
 - Organizzazioni datoriali

LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI EMERGENZA art. 18 comma 1, lettera b) D.Lgs. 81/08

- Primo soccorso
 Evacuazione dei lavoratori
- Prevenzione e lotta antincendio

Gestione dell'emergenza

Alcune definizioni:

Pericolo: proprietà intrinseca di un fattore (attrezzature, sostanze, pratiche di lavoro ecc.) di poter causare danni

Rischio: probabilità che un pericolo determini eventi dannosi



 Valutazione del rischio: tentativo di prevedere il danno che può essere provocato da un determinato pericolo

Dipende da:

- Probabilità che il pericolo scateni
 l'evento dannoso
- Entità del danno
- Quantità di persone esposte

 $R = P \times M$



Diritti dei lavoratori

...alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro

...ad essere informato e formato

...alla <u>tutela</u> (ovvero il lavoratore non è sanzionabile):

- Se si allontana in caso di pericolo grave
- Se assume iniziative in caso di pericolo grave poiché impossibilitato ad avvisare un superiore



Doveri dei lavoratori


- Prendersi cura della propria e altrui salute e sicurezza
 Osservare le norme di sicurezza impartite dalla legge e dal datore di lavoro
- <u>Segnalare</u> eventuali <u>fattori di rischio</u> al datore di lavoro, dirigente o preposto
- Sottoporsi ai controlli sanitari
- Partecipare ai corsi di formazione e addestramento
- Accettare la <u>designazione</u> di addetto alle emergenze

Doveri dei lavoratori

- Utilizzare correttamente i DPI:
 - Non apportarvi modifiche
 - Segnalare difetti riscontrati
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro:
 - Non rimuovere i sistemi di protezione della macchina
 - Non fare alcuna operazione che non compete loro
 - Segnalare difetti riscontrati



COLLABORARE



Il datore di lavoro

Chi è?

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare del potere decisionale e di spesa

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per DL si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione e autonomi poteri

decisionali e di spesa.

(art. 2, del D.Lgs. 81/08)

DIRIGENTI E PREPOSTI

Dirigente: colui che assomma in se poteri, funzioni e responsabilità

Preposto: colui che svolge solo funzioni di controllo e sorveglianza con poteri (e, di conseguenza, responsabilità) più contenuti.



L'applicazione di un SGSSL

sistema di gestione della sicurezza e salute sul

Lavoro

si ottiene non ad opera di un unico soggetto ma grazie all'azione congiunta di tutti quei soggetti che si trovino nella condizione di fatto tale da poter condizionare le modalità di svolgimento del lavoro.

Servizio di Prevenzione e Protezione Università degli studi di Roma "Tor Vergata" Ferma la *titolarità della posizione fondamentale* in capo al *datore di lavoro*, dirigenti e preposti sono coinvolti nel processo di implementazione della sicurezza sul luogo di lavoro.

Servizio di Prevenzione e Protezione Università degli studi di Roma "Tor Vergata" cosa si intende per dirigenti e per preposti, ai fini di una corretta applicazione ed interpretazione della normativa

Prevenzionistica.



Il Dirigente da sempre individuato storicamente come l'alter-ego del datore di lavoro in considerazione soprattutto dell'aspetto della supremazia gerarchica e dei poteri direttivi ad esso connessi.

Art. 2095 C.C. «i prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie».

Proprio in considerazione di questo elemento, la prevalente giurisprudenza di legittimità individua il dirigente, nella figura che necessariamente deve possedere i requisiti della qualità, dell'autonomia e della discrezionalità nell'espletamento delle mansioni affidategli.

- Il criterio materiale prevale, infatti, su quello formale:
- non è l'attribuzione della qualifica dirigenziale a rendere il soggetto responsabile civilmente è penalmente del rispetto delle norme antinfortunistiche, quanto piuttosto il concreto ed effettivo svolgimento delle attribuzioni e delle competenze tipiche della categoria dirigenziale.



profilo della responsabilità penale violazione della normativa di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, questi è qualificabile come un vero e proprio «datore di lavoro» pubblico, essendo titolare da un lato del requisito qualifica dirigenziale - ovvero - dello svolgimento di mansioni direttive funzionalmente equivalenti potere di gestione dall'altro del del settore dell'ufficio cui è preposto.

 Tale categoria infatti, non è espressamente contemplata dal Codice Civile; i suoi compiti sono stati definiti esclusivamente dalla giurisprudenza, che è intervenuta, di volta in volta, sul riconoscimento della sua posizione, in funzione della qualifica attribuitagli contrattualmente e sulla base delle mansioni realmente svolte.

Il preposto è colui che, nell'ambito dell'organizzazione, sovrintende alle attività di un determinato gruppo di lavoro e lavoratori. In ordine all'esecuzione e alla disciplina del lavoro, a lui sono conferiti i poteri gerarchici necessari alla sorveglianza e al controllo del comportamento dei lavoratori, secondo le direttive impartite dai dirigenti o dal datore di lavoro.

 Il preposto assume un ruolo chiave nel sistema di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro. A lui viene affidato il compito di realizzare concretamente le misure antinfortunistiche predisposte dal datore di lavoro ed in questo ambito egli ne diventa il rappresentante diretto. Egli può e deve pretendere dal lavoratore o studente il rispetto incondizionato delle procedure e degli accorgimenti volti minimizzare il rischio di infortunio.

Per realizzare tutto ciò, il <u>preposto</u> deve essere messo dal datore di lavoro o dal dirigente

nella condizione, non semplicemente giuridica e formale, ma anche e soprattutto di fatto, di poter impartire ordini, istruzioni e direttive ai lavoratori.

Come per i dirigenti, infatti, anche l'individuazione dei preposti, ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica, va compiuta non in relazione alla qualifica rivestita ma piuttosto - per il dell'effettività - con riferimento alle reali implicano l'assunzione connesse che con-sentono di impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire.


- Da sempre dirigenti e preposti sono stati considerati due figure professionali centrali nel sistema sicurezza.
- Lo dimostra il fatto che, a differenza di altre figure aziendali introdotte solo nel decreto legislativo n. 626 del 1994, essi erano già inclusi, dall'articolo 4 del DPR n. 547 del 1955, tra i destinatari delle norme antinfortunistiche, al pari del solo datore di lavoro.


Il decreto legislativo n. 626 del 1994, nella formulazione originaria dell'articolo 4, attuava una distinzione tra gli obblighi indirizzati al datore di lavoro ed obblighi posti congiuntamente a carico dei dirigenti e dei preposti.

• Tale distinzione è stata abolita dal successivo decreto correttivo, il decreto legislativo n. 242 del 1996, individuando in conformità al modello offerto dalle direttive comunitarie, nel datore di lavoro l'unico destinatario di tutti i precetti indirizzati al vertice gestionale dell'azienda o dell'ente.

• si affermare il ripristino della vecchia e sperimentata formula contenuta nel DPR n. 547 del 1955 (mantenuta peraltro nel DPR n. 303 del 1956)

secondo cui





La prima importante novità introdotta dal decreto legislativo n. 81 del 2008 si riscontra nell'articolo 2, dove il legislatore fornisce le definizioni relative a determinate espressioni presenti nel testo legislativo.

• Art. 2 comma d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

• Il legislatore presuppone l'esistenza di una ben definita struttura organizzativa, composta da soggetti <u>tipizzati</u> ed agevolmente <u>individuabili</u>, a prescindere dall'esistenza dell'investitura formale da parte del datore di lavoro.



Focalizzando l'attenzione sulla figura del dirigente,

occorre analizzare qual è il suo ruolo in materia di adeguamento della sicurezza sul lavoro.

- La prima norma che viene in esame è l'articolo 15, che prevede:
- il diritto all'informazione e alla formazione adeguate a rivestire un ruolo di primo piano nella tutela della salute dei lavoratori della struttura da loro diretta.

• Si tratta di una disposizione dì estrema importanza, perché in sostanza stabilisce che il dirigente debba essere non solo in possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie per svolgere mansioni decisionali e di indirizzo, ma egli deve anche attraverso la consultazione del Servizio Prevenzione e Protezione eseguire quanto il decreto legislativo n. 81 del 2008 dispone per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

• Il dirigente, oltre ad avere il diritto di ricevere una formazione ed un'informazione adeguata al ruolo che egli deve svolgere nell'organizzazione, in relazione all'applicazione delle norme antinfortunistiche, ha una serie di precisi compiti e doveri, attribuitigli in via diretta e non mediata dall'articolo 18, comma 1.

il dirigente cessa di essere semplicemente colui che si limita a far osservare tutte quelle misure di sicurezza già predisposte sul luogo di lavoro e viene eletto a soggetto coobbligato, insieme al datore di lavoro, alla predisposizione delle misure di sicurezza idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori.



• Il dirigente non è più un esecutore, ma condivide - ovviamente limitatamente alle attribuzioni e competenze conferitegli - la responsabilità sia per l'eventuale inadempimento degli obblighi posti che per l'inadeguatezza in chiave prevenzionistica delle misure di sicurezza predisposte.

• Profondamente innovativa è la scelta normativa operata dal legislatore del Testo Unico che, nel comma 1 dell'articolo 18, equipara sostanzialmente al datore di lavoro la figura del dirigente, relativamente ai settori della struttura cui è preposto.

 Sotto questo profilo il dirigente, previa consultazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo le attribuzioni e le competenze conferitegli, deve in primo luogo prendere appropriati provvedimenti per tutelare la salute dei lavoratori ed aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi della struttura, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

deve, inoltre, garantire che le misure tecniche adottate non causino rischi per la salute della popolazione o per l'ambiente; deve, poi, adottare le misure necessarie ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro.

Tra i compiti del dirigente, consultato il Servizio di Prevenzione e Protezione, rientra quello di provvedere all'informazione, alla formazione ed all'addestramento dei lavoratori, che consente loro l'osservanza delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

CRITERI PER IDENTIFICARE LA FIGURA DI DIRIGENTE

- Può essere visto come l'alter ego del datore di lavoro;
- Autonomia (ma non indipendenza) decisionale;
- Ampio margine di discrezionalità;
- Esercizio delle sue funzioni svincolato da istruzioni;
- Possibilità di influenzare l'azienda;

Criteri per identificare la figura di Preposto

- Sovraintende a determinate attività svolgendo funzioni di controllo e sorveglianza;
- Gestisce le risorse umane ed i mezzi affidati;
- Assicura per se e per i subordinati l'osservanza delle direttive aziendali (circolari) e/o del Dirigente (ordine del giorno);

 Controlla che l'attività lavorativa venga svolta in conformità delle norme di sicurezza e delle regole di prudenza e di igiene

- In particolare accerta che vengano usati in modo corretto e costante i DPI e quelli esistenti su macchine attrezzature e laboratori
- Ha l'obbligo di riferire al dirigente le eventuali anomalie ed omissioni

• Il lavoratore che opera da solo....è preposto a se stesso (autotutela)

DIRIGENTE DEFINIZIONE

• Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del DL organizzando l'attività lavorativa e <u>vigilando</u> su di essa.

PREPOSTI DEFINIZIONE

- Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli:
- sovraintende alla attività lavorativa;
- garantisce l'attuazione delle direttive ricevute;
- controlla la corretta esecuzione delle direttive da parte dei lavoratori esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il datore di lavoro

Cosa deve fare?

- 1) La <u>valutazione dei rischi</u> e la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- 2) Il <u>programma</u> di attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- 3) Designare: il RSPP

(art.17 D.Lgs.81)

Il datore di lavoro

- 4) Indice la "riunione periodica"
- 5) Forma e informa i lavoratori
- 6) Consulta il RLS
- 7) Fa rispettare le norme di sicurezza ("culpa in eligendo, culpa in vigilando")
- 8) Consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro
- 9) Fornisce i DPI

II RSPP

Chi è?

"Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate" a capo del servizio di prevenzione e protezione (SPP)

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 31 D.Lgs. 81/08


Cos'è?

E' l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali in azienda, ovvero unità produttiva.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

COMPITI:

- 1) Individua e valuta i **fattori di rischio**;
- 2) Individua le **misure per la sicurezza** e la salubrità degli ambienti;
- 3) Elaborare le misure di prevenzione e protezione di cui all'art.28 comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

4) Elabora le **procedure** di sicurezza per le varie attività aziendali;



- 5) Propone i programmi di **formazione e informazione**;
- 6) Partecipa alla **riunione periodica** di cui all'art. 35;
- 7) **Informa i lavoratori** sui rischi, sulle misure di prevenzione e sicurezza di cui all'art.36.

I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. 81/08.

II SPP è utilizzato dal DL.



IL SERVIZIO:

Riceve dal datore di lavoro tutte le informazioni necessarie per svolgere il suo ruolo

- a) La natura dei rischi
- b) L'organizzazione del lavoro
- c) La descrizione degli impianti
- d) I dati del registro infortuni e malattie professionali
- e) Le prescrizioni degli organi di vigilanza



II RSPP: 3 tipologie

In base alle caratteristiche e dimensioni aziendali:

1 persona interna all'azienda cioè dipendente

esterna

datore di lavoro = RSPP

Az. artigiane e industriali fino a 30 addetti



Il medico competente

Chi è?

1) dipendente di una struttura pubblica (se non esplica attività di vigilanza)

...E' <u>specializzato</u> in medicina del lavoro..o altre specializz.ni

- 2) libero professionista
- 3) dipendente del datore di lavoro

...E' <u>autorizzato</u> dalla regione (almeno 4 anni di attività)

Il medico competente

Svolge la **sorveglianza sanitaria**, *obbligatoria* per i lavoratori

esposti a rischi quali ad esempio: piombo, amianto,


rumore

Videoterminali, MMCagenti cancerogeni o biologici

Il medico competente

Collabora col datore di lavoro

e con il RSPP:



- ✓ Alla valutazione dei rischi
- ✓ Al programma di attuazione delle misure di tutela
- ✓ All'organizzazione del servizio di primo soccorso
- ✓ Alla formazione e informazione dei lavoratori



- Deve istituire e aggiornare per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza una cartella sanitaria e di rischio da custodire in azienda
- Deve comunicare in riunione periodica i risultati anonimi collettivi
- Deve effettuare visite mediche ulteriori, su richiesta del lavoratore, se correlate ai rischi professionali
- Deve visitare gli ambienti di lavoro almeno 2 volte l'anno

Implicazioni per il lavoratore non più idoneo

L'art.42 D.Lgs 81/08 stabilisce l'obbligo di assegnare il lavoratore, in quanto possibile, ad altra mansione di lavoro nella stessa azienda, conservando la retribuzione precedente e la qualifica originaria qualora sia adibito a mansioni inferiori.

Contro il giudizio di inidoneità è ammesso ricorso all'ASL entro 30 giorni dalla comunicazione

| II RLS = Rappresentante dei lavoratori per | la sicurezza

1 RLS fino a 200 dipendenti 3 RLS da 200 a 1000 dipendenti 6 RLS oltre 1000 dipendenti

N° RLS

E' eletto dai lavoratori al loro interno oppure

E' designato all'interno delle rappresentanze sindacali (**RSU**) Il numero, le modalità di elezione, i permessi retribuiti, la formazione e gli strumenti per lo svolgimento delle funzioni sono stabiliti nella contrattazione collettiva

II RLS ha diritto:

- Di fare di propria <u>iniziativa</u> in merito a:
 - Verificare l'applicazione delle misure di sicurezza
 - Proporre attività di prevenzione e formazione
 - Avvertire il responsabile aziendale dei rischi individuati
 - Ricorrere alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenz. e protez. non siano idonei

Formazione e Informazione







L'obbligo di formazione è una novità introdotta dal D.Lgs.626/94

Ripresa dal D.Lgs.81/08

Educare l'uomo nella sua globalità: mente, cuore, mano.

Obbligo già presente nella legislazione precedente.

Fornire notizie (a livello verbale o scritto).

Informazione art 36 D.Lgs. 81/08

- Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (anche ai lavoratori a domicilio) informazione adeguata e specifica su:
 - I **rischi "ambientali"**, legati all'intero processo produttivo;
 - I **rischi** legati alla **mansione** specifica (vd. normativa e disposizioni aziendali);
 - Sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
 - Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile.

Informazione

- Inoltre su:
 - I **pericoli** relativi all'uso di sostanze e preparati pericolosi
 - Le procedure di 1) Pronto soccorso
 - 2) Lotta antincendio
 - 3) Evacuazione
 - Il RSPP e il medico competente
 - I nominativi degli addetti alle emergenze
- P.S. Il compito di fornire informazioni ai lavoratori spetta al RSPP sebbene le sanzioni per la violazione dell'obbligo sono a carico del datore di lavoro.

Informazione adequata significa:

- Che deve essere rapportata al soggetto che ne è destinatario.
- Che deve essere commisurata ai rischi esistenti.
- Che deve avere carattere dinamico.
- Che occorrono molteplici *mezzi di informazione* (opuscoli, cartelli, avvisi in bacheca, comunicazione faccia a faccia, ecc.)


Formazione e Informazione QUANDOP

- Al momento dell'assunzione
- Al momento del trasferimento o cambiamento di mansione
- In occasione di cambiamenti dell'organizzazione aziendale:
 - 1) Nuove attrezzature
 - 2) Nuove tecnologie
 - 3) Nuove sostanze o preparati pericolosi



Formazione art.37 D.Lgs.81/08 A CHIP

- Al LAVORATORI: avviene durante l'orario di lavoro; senza oneri a carico dei lavoratori;
- AGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA: sulla base dei rischi specifici dell'azienda o unità produttiva; formazione organizzata previa consultazione RLS;
- RLS;
- Ai DIRIGENTI;
- AI PREPOSTI.



La formazione del RLS

- Consiste in 32 ORE minime per l'espletamento delle su e funzioni.
- PROGRAMMA BASE: conoscenze generali sulla normativa, sui rischi e sulle relative misure di prevenzione, metodologie sulla valutazione del rischio, metodologie minime di comunicazione.
- SCOPO: rendere effettivo il ruolo partecipativo e il potere di proposta e consultazione del RLS in merito alla valutazione dei rischi.

Chi può promuovere formazione?

- Gli organismi paritetici territoriali
- II RSPP
- Il medico competente
- III RLS



Valutazione dei rischi - definizione

• Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza

- 1. Preliminare e propedeutico alle scelte aziendali;
- Come tale, sistematico ed abituale non episodico o una tantum;
- 3. Come funzione di orientamento alle priorità;
- 4. Rigorosamente esplicitato nei suoi criteri e documentato nei contenuti;
- Costruito e gestito in modo partecipato coinvolgendo tutti gli attori aziendali della prevenzione

Obiettivo della VALUTAZIONE DEI RISCHI

Consentire al datore di lavoro di Prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la Salute dei lavoratori

Cosa si deve mettere in rilievo a conclusione di una valutazione?

- a)I rischi sono controllati o no in modo adeguato
- b)Se non lo sono, quali sono:
- Le priorità da affrontare
- Le opzioni previste per ridurre il rischio
- c) I provvedimenti possibili per migliorare ulteriormente i livelli di protezione

Cosa deve sapere e saper fare chi effettua la valutazione

SAPERE

- Le leggi le norme di buona tecnica;
- 2. Gli standard di riferimento;
- 3. L'igiene del lavoro;
- 4. L'ergonomia;
- La sicurezza sul lavoro;
- 6. I cicli tecnologici;
- 7. Le tecniche di indagine ambientale;
- 8. Le tecniche di bonifica ambientale;
- 9. Le tecniche di comunicazione/formazione;
- Le informazioni ad hoc sull'azienda.

SAPER FARE

- 1. Identificare pericoli e situazioni pericolose;
- 2. Valutare i livelli di rischio;
- 3. Mettere i rischi in ordine di priorità;
- 4. Proporre le opzioni possibili per eliminare/ridurre i rischi;
- 5. Valutare costi ed efficacia;
- 6. Promuovere e comunicare;
- 7. Identificare i casi in cui le proprie; competenze sono inadeguate e occorrono altre competenze.

Con quali strumenti

- Se necessari dati di lettura;
- Osservazione diretta (sopralluoghi, ispezioni etc.);
- Analisi degli infortuni e malattie professionali;
- Analisi della documentazione (di sicurezza, di conformità, schede tossicologiche, etc.);
- Aquisizione, se necessaria, di ulteriori informazioni (sulle sostanze, sui preparati, etc.);
- Analisi dei compiti e delle mansioni;
- Analisi delle procedure operative;
- Recupero dell'esperienza, del vissuto, dei pareri dei lavoratori;
- Se necessari, campionamenti e rilevazioni ambientali;